

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 30 dicembre 2025, n. 330

Autorizzazione Unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico, con integrazione agricola, da realizzarsi nel Comune di Grottaglie (TA), località "Contrada Angiulli", di potenza nominale prevista pari a 10,275 MWp in DC e 8,50 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse (Codice di rintracciabilità: T0737814 – E-Distribuzione), ricadenti anche nel Comune di Taranto (TA).

Società proponente: Trina Atena Solar S.r.l., Piazza Borromeo 14, MILANO, P. IVA 11542600967.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- con D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 - è stato introdotto (art. 27 bis del D. Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui *"... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ..."*;
- è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale *"... gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 10 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ..."*; il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»*;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – *"Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle*

energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;

- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 *“Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)”* (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, cosiddetto Decreto PNRR 2;
- il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”*;
- la Legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha convertito il Decreto-Legge n. 13/2023 recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*, cosiddetto Decreto PNRR ter;
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante *“disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*;
- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, *“Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;
- il D.M. 21 giugno 2024, recante *“Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”*;
- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale. Le limitazioni riferite all’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art. 5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;
- il D. Lgs. 25 novembre 2024, n. 190, *“Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”* ha introdotto importanti semplificazioni per i regimi amministrativi relativi alla produzione di energia da fonti rinnovabili (FER);
- Con D.L. 21 novembre 2025, n. 175 sono state adottate ulteriori misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1 marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;

- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall'art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede; il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le *"Linee Guida per il procedimento di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi"*;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il *"Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l'Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia"*;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"* che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti Rinnovabili"*;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"* sono stati aggiornati e ridefiniti gli incombenti in capo ai proponenti di FER;
- con DGR 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"* attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER;
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 è stata introdotta la *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*, recepita nell'ordinamento regionale con DGR n. 933 del 7.07.2025; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non

avendo il proponente esercitato facoltà di sottoposizione alla normativa sopraggiunta;

- con DGR 933 del 07/07/2025 la Giunta ha provveduto alla Approvazione Linee guida per la disciplina del procedimento di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione e stoccaggio di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- con DGR n. 1280 del 11 settembre 2025 si è provveduto all'aggiornamento del Piano energetico ambientale regionale (PEAR), alla conclusione della procedura di VAS con aggiornamento dei documenti di Piano alle osservazioni pervenute ed al parere motivato VAS;
- con D.G.R. 19 novembre 2025, n. 1824 si è provveduto all'aggiornamento dell'atto di indirizzo precedentemente reso con la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997.

RILEVATO CHE:

- Con nota del 03/08/2021, acquisita al prot. n. 8545 del 04/08/2021, la **Trina Atena Solar S.r.l.** (di seguito solo "Società" o "Proponente" o entrambi) trasmetteva a questa Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia istanza telematica di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs n. 387/2003 per la costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, con integrazione agricola, da realizzarsi nel Comune di Grottaglie (TA), località "*Contrada Angiulli*", di potenza nominale prevista pari a 10,275 MWp in DC e 8,50 MW in AC, nonché delle opere e infrastrutture connesse ricadenti anche nel Comune di Taranto (TA).
- In data 02/08/2021 la Società trasmetteva al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) istanza di pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. relativa al medesimo progetto, perfezionata in data 09/12/2021.
- Con nota prot. n. 5002 del 09/06/2022, la Sezione Transizione Energetica, effettuata la verifica formale sulla documentazione trasmessa mediante procedura telematica sul portale Sistema Puglia, trasmetteva richiesta di integrazione documentale.
- Con nota del 08/07/2022, in atti al prot. n. 6515 del 09/07/2022, la Società riscontrava la nota prot. n. 5002 del 09/06/2022, trasmettendo il link dal quale poter scaricare la documentazione richiesta vista l'impossibilità a caricare la stessa sul portale telematico istituzionale a causa di un problema informatico contingente.
- Con nota prot. n. 84930 del 25/05/2023, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, MASE (già Ministero della Transizione Ecologica, MiTE) comunicava l'esito della procedura di VIA per effetto della Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2023, prot. Registro Ufficiale Ingresso n. 77333 del 12/05/2023 (rif. 77333 del 12/05/2023), notificata alla scrivente Sezione, con nota prot. n. 8852 del 06/06/2023, dalla Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali (acquisita al prot. n. 9667 del 06/06/2023).
- Più specificatamente, il Consiglio dei Ministri aveva deliberato di "... esprimere giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico agricolo avente potenza pari a 10,275 MW, in agro del Comune di Grottaglie, in località "*contrada Angiulli*", con opere di connessione che interessano altresì i comuni di Taranto e Montemesola (TA), proposto da Trina Atena Solar S.r.l., a condizione che fossero rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 54 del 9 settembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC ...". Nel parere appena richiamato, la Commissione tecnica aveva altresì espresso "parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 [...] subordinando il progetto all'ottemperanza delle condizioni ambientali" ivi impartite.
- Con nota prot. n. 11391 del 18/07/2023, la scrivente Sezione, in esito alla verifica della documentazione integrativa resa disponibile dal proponente al link trasmesso con nota del 08/07/2022, in atti al prot. n. 6515 del 09/07/2022, invitava il Proponente a trasmettere la documentazione risultata ancora carente, nonché ad aggiornare tutta la documentazione inoltrata a corredo dell'istanza allineandola agli esiti della procedura ambientale.
- Con nota acquisita al prot. n. 12078 del 09/08/2023, la Società riscontrava la nota prot. n. 11391 del

18/07/2023, trasmettendo a mezzo PEC la suddetta documentazione.

- In data 13/12/2023 la Società provvedeva al caricamento sul portale regionale Sistema Puglia della documentazione inoltrata mezzo pec in data 9/08/2023, comprensiva altresì di quella precedentemente resa disponibile mediante il link trasmesso con nota acquisita agli atti al prot. n. 6515 del 09/07/2022 e, con nota acquisita al prot. n. 15861 del 15/12/2023, comunicava di aver completato il caricamento della documentazione progettuale sul portale regionale Sistema Puglia.
- Con nota prot. n. 16069 del 22/12/2023, la scrivente Sezione convocava per il giorno 16/01/2024 la riunione di Conferenza di servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza, al fine di consentire l'acquisizione di intese, concertazioni, nulla osta o assensi comunque denominati dalle Amministrazioni/Enti coinvolti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., atteso che il MiTE, oggi MASE, aveva comunicato l'emanazione della Deliberazione del Consiglio dei Ministri nella seduta del 04/05/2023, prot. Registro Ufficiale Ingresso n. 77333 del 12/05/2023 (rif. 77333 del 12/05/2023), recante giudizio positivo di compatibilità ambientale relativo al progetto in oggetto.
- Con nota prot. n. 73873 del 09/02/2024, la scrivente Sezione trasmetteva il Verbale della Conferenza di servizi del giorno 16/01/2024, durante la quale:
 - in relazione al parere espresso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si invitava la Società a presentare le istanze richieste;
 - si invitava il Comando dei Vigili del Fuoco ad esprimersi in merito ad alcune particelle del procedimento presenti nel Catasto delle aree percorse dal fuoco, oltre che gli altri enti competenti in materia di incendi boschivi e idrogeologica-forestale;
 - sul tema delle misure di compensazione, si invitava la Società ad interloquire con i Comuni interessati dall'impatto e dalle relative opere di connessione, per la definizione delle stesse, atteso che le stesse devono essere acquisite in Conferenza di Servizi;
 - circa il tema paesaggistico, si invitava il Proponente a presentare istanza ai fini del conseguimento del titolo paesaggistico alla competente Autorità Regionale e a riscontrare quanto richiesto dagli enti intervenuti nella stessa seduta.
- Con nota acquisita al prot. n. 93794 del 21/02/2024, la Società forniva i propri riscontri a quanto richiesto dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia con nota prot. n. 22224 del 16/01/2024, allegando il versamento sul circuito PagoPA attraverso la sezione del portale regionale dei pagamenti elettronici destinati alle istruttorie paesaggistiche regionali; con la stessa nota, la Società forniva i propri riscontri rispetto a quanto richiesto dal Comando dei Vigili del Fuoco e da AQP S.p.A.
- Con nota acquisita al prot. n. 151901 del 26/03/2024 la Società invitava e diffidava questa Amministrazione a convocare senza ulteriore indugio la seduta di Conferenza dei Servizi in modo da procedere con la formalizzazione dell'Autorizzazione Unica anche ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.L. 50/2022.
- Con nota prot. n. 190484 del 18/04/2024, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia avviava un approfondimento istruttorio sulle aree interessate dal vincolo "Bosco" al fine di accertare quanto affermato dalla società durante la procedura di VIA statale in merito alla presenza di ulteriori impianti fotovoltaici nelle suddette aree. La Sezione regionale appena richiamata, pur confermando quanto sopra espresso, sollevava un dubbio sulla legittimità degli impianti già esistenti, intimando pertanto al Comune di Taranto, quale Ente delegato, di trasmettere le autorizzazioni paesaggistiche relative agli impianti fotovoltaici già esistenti nelle aree percorse dal fuoco *"entro e non oltre 15 giorni [...] decorsi i quali gli impianti si intenderanno realizzati senza titolo paesaggistico e in contrasto con le NTA del PPTR"*.
- Con nota prot.n. 287272 del 12/06/2024, la scrivente Sezione convocava per il giorno 8/07/2024 la riunione di Conferenza di servizi per l'esame del progetto di cui trattasi, in modalità videoconferenza.
- Con nota prot. n. 388045 del 30/07/2024, la scrivente Sezione trasmetteva il Verbale della Conferenza di servizi del giorno 8/07/2024, durante la quale:

- la Società prendeva atto dei pareri pervenuti ed acquisiti nel corso della Conferenza di Servizi;
- in merito alle misure di compensazione ambientale ai sensi dell'allegato 2 del DM 10/09/2010 e L.R. Puglia n° 28 del 07-11-2022, si invitava il Proponente a voler finalizzare le stesse entro la successiva seduta di conferenza di servizi;
- in relazione al parere trasmesso da Enac S.p.A. ed acquisito oggi agli atti, si rilevava che la Società, aveva già provveduto al deposito dell'istanza richiesta dall'Ente;
- con riferimento alla nota prot. n. 3175 del 17/02/2021 della Sezione regionale Demanio e Patrimonio, la Società dichiarava che le particelle interessate dall'intervento non interessano beni del patrimonio regionale;
- la società si impegnava riscontrare a quanto rilevato dall'Agenzia del Demanio durante la seduta in oggetto;
- i referenti regionali davano lettura del parere non favorevole rilasciato dalla Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
- la Società riferiva di riservarsi "di esaminare i pareri pervenuti [...] al fine di fornire a stretto giro le proprie deduzioni. Si ribadiva la richiesta di concludere il procedimento entro e non oltre il mese di luglio 2024";
- i referenti regionali chiedevano alla Società di fornire le proprie controdeduzioni al parere acquisito e, al fine di poter assicurare il contraddittorio con la società proponente, invitavano la Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio a voler presenziare alla prossima seduta di conferenza di servizi da convocarsi con apposita ulteriore nota di indizione;
- preso atto di quanto dichiarato e richiesto dalla Società, nel ribadire la natura autonoma e presupposta, oltre che su istanza di parte, dell'autorizzazione paesaggistica, sulla base delle risultanze del complesso dei pareri resi noti e tenuto conto delle posizioni espresse dalle Amministrazioni/Enti ed acquisite in Conferenza, l'ufficio si impegnava a trasferire al dirigente di Sezione le risultanze odierne ai fini delle valutazioni conseguenziali sul seguito.
- Con nota acquisita al prot.n. 0436762 del 10/09/2024 la Società trasmetteva:
 - controdeduzioni al verbale della Conferenza di servizi tenutasi in data 8/07/2024, argomentando i vari punti e concludendo che "In sintesi, l'autorizzazione paesaggistica è compresa nelle valutazioni ambientali (alla condizione che siano presenti elaborati adeguati a consentire le relative valutazioni, come nel caso di specie) e l'autorizzazione unica, formata per silenzio-assenso, costituisce titolo valido ed efficace sotto tutti profili per la realizzazione dell'Impianto in oggetto."
 - Controdeduzioni al Parere Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, già consegnate con precedente prot. n. 0343552 del 08/07/2024, con le quali la società argomentava in merito, concludendo che *"La circostanza di non ricadere in area idonea, pertanto, non può essere intesa dagli enti come condizione preclusiva per motivare la non idoneità dell'area di progetto."*
- Con nota n. 534447 del 30/10/2024, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., questa Sezione convocava un'ulteriore riunione di conferenza di servizi per il giorno 25 novembre 2024, invitando, alla luce di quanto emerso durante la seduta del 8/07/2024, la stessa Sezione regionale competente in materia paesaggistica, al fine di poter assicurare il contraddittorio con la società proponente, a voler presenziare alla successiva seduta di conferenza di servizi.
- In data 25/11/2024 questa Sezione comunicava che, per impegni concomitanti, la riunione della conferenza di servizi doveva essere rinviata al giorno 27/11/2024.
- Con nota acquisita al prot. n. 585254 del 26/11/2024 la Società trasmetteva il riscontro alle note di AQP S.p.A. prot. n. 4027/2024 del 17/01/2024, prot. n. 13288/2024 del 22/02/2024 e prot. n. 75492/2024 del 19/11/2024.
- Durante la Conferenza di Servizi del 27/11/2024 si prendeva atto:
 - delle note e dei pareri pervenuti;
 - della convenzione oggetto della proposta di Delibera di Giunta Comunale di Grottaglie (TA) n. 313 contenente le misure di compensazione che si intendono recepire, trasmessa dal Comune interessato;

- si invitava il proponente a voler definire le misure di compensazione anche con l'Amministrazione Comunale di Taranto;
- della conferma delle valutazioni non favorevoli espresse con nota prot. n. 343552/2024, da parte della Sezione regionale Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, il quale ritiene l'intervento non compatibile con le previsioni e gli obiettivi del PPTR;

La Conferenza prendeva atto che la società aveva dimostrato il rispetto dei requisiti agrivoltaici del progetto, mentre circa il requisito soggettivo (natura di imprenditore agricolo) la Società dichiarava di dover provvedere a contrattualizzare la gestione delle attività agricole con imprese agricole del territorio.

Il funzionario regionale comunicava che l'ufficio era in attesa di un conforto normativo in merito all'applicabilità del **D.L. n. 153 del 17.10.2024 art 25 2-quinquies**, al caso di specie.

- Il verbale della Conferenza di servizi del 27/11/2024 veniva trasmesso con la nota prot. n. 93584 del 20/02/2025.
- La Società:
 - con nota acquisita al prot. n. 142417 del 18/03/2025, presentava istanza con relativi allegati, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. n. 31/2008, come modificato dalla L.R. n. 52/2019, per stabilire un differente importo per la fidejussione a favore del Comune interessato dall'intervento, rilasciata a garanzia degli obblighi assunti per l'esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, previa acquisizione del parere di ARPA;
 - con nota acquisita al prot. n. 143863 del 19/03/2025, trasmetteva la documentazione aggiornata ai fini dell'avvio della procedura espropriativa ai sensi del DPR 327/2021, così come richiesto durante la Conferenza di Servizi del 27/11/2024.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 193066 dell'11/04/2025, invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione di poter provvedere alle incombenze inerenti alla “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota protocollo n. 206066 del 17/04/2025, richiamava la nota circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023 richiedendo di attenersi a “Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” mediante raccomandate A/R e PEC, con le seguenti note: prot. n. 206793, 206943, 206994, 207019, 207040, 207068, 207086, 207139, 207209, 207218, 207275, 207298 del 18/08/2025; prot. n. 211413, 211426, 211468, 211472, 211484, 211515, 211550, 211562, 211620, 211735, 211775, 211787, 211888, 211908, 211959, 211994 del 23/04/2025; nonché prot. n. 289864 del 29/05/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 224494 del 29/04/2025, una Ditta catastale formulava le proprie osservazioni alla “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, segnalando che le aree censite al Catasto del Comune di Taranto al Foglio 147 Particelle 44 e 45 erano state erroneamente attribuite alla deducente, invitando a verificare la correttezza delle particelle indicate nel Piano Particellare di Esproprio e a comunicare eventuali correzioni. Contestualmente, confermava di non avere obiezioni all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
- Con nota prot. n. 240853 del 07/05/2025 la Società proponente trasmetteva l'elenco con gli indirizzi delle ditte catastali interessate dalla realizzazione dell'intervento con la corretta attribuzione della

- proprietà delle sole aree censite al Catasto del Comune di Taranto al Foglio 147 Particelle 44 e 45.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 254039 del 14/05/2025, provvedeva a trasmettere alla ditta S.I.F.J. S.p.A. la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” a seguito della corretta attribuzione delle aree censite al Catasto del Comune di Taranto al Foglio 147 Particelle 44 e 45.
 - Questa Sezione, a seguito dell’irreperibilità n. di cinque ditte catastali, provvedeva, con nota prot. n. 290530 del 30/05/2025, a trasmettere l’Avviso Pubblico di “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, al Comune di Taranto e al Comune di Grottaglie, invitandoli a pubblicare detto avviso sui rispettivi Albi Pretori, nonché alla Società proponente per la pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere locale.
 - Il Proponente, con nota acquisita al prot. n. 294922 del 03/06/2025, trasmetteva evidenza della pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere locale - dell’Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, in data 31/05/2025 sulla Gazzetta del Mezzogiorno e in data 02/06/2025 sul Corriere della Sera.
 - Con nota acquisita al prot. n. 375712 del 04/07/2025, il Comune di Grottaglie trasmetteva il referto di pubblicazione all’albo comunale della “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” dal 30/05/2025 al 03/07/2025. Non erano allegate osservazioni.
 - Con nota acquisita al prot. n. 386745 del 09/07/2025, il Comune di Taranto trasmetteva il referto di pubblicazione all’albo comunale della “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” dal 30/05/2025 al 28/06/2025, e contestualmente comunicava che “non sono pervenute opposizioni in atto”.
 - Questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, con nota prot. 520914 del 25/09/2025 riteneva di poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003, con tutte le prescrizioni e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti.
 - La società, con nota acquisita al prot. n. 575749 del 16 ottobre 2025, chiariva che “le opere di connessione a servizio dell’impianto interesseranno soltanto il Comune di Taranto, e pertanto nel rilasciando titolo autorizzativo non dovrà comparire lo Spett.le Comune di Montemesola, probabilmente menzionato in precedenza a causa di refuso”. La scrivente Sezione regionale, condotte le opportune verifiche circa quanto dichiarato dalla società proponente, ne confermava il contenuto.

Preso atto delle note e pareri acquisiti ed espressi in Conferenza di Servizi e di seguito riportati in stralcio:

- **Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica**, nota DICA prot. n. 14067 del 12/05/2023 di notifica della **Deliberazione del Consiglio dei Ministri 04/05/2023**, recante il giudizio positivo di compatibilità ambientale sul progetto per la realizzazione di un impianto *fotovoltaico-agricolo avente potenza pari a 10,275 MW, in agro del Comune di Grottaglie, in località “contrada Angiulli”, con opere di connessione che interessano altresì i comuni di Taranto e Montemesola (TA), proposto da Trina Atena Solar S.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 54 del 9 settembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*. Nel parere appena richiamato, la Commissione tecnica esprimeva altresì “parere favorevole circa l’assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 [...] subordinando il progetto all’ottemperanza delle condizioni ambientali” ivi impartite. La documentazione appena

richiamata è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/842350>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/845122>

- **RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.**, nota prot. n. 136 del 9/01/2024;

"[...] Dall'esame degli elaborati progettuali depositati sul sito web, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione, pertanto, si comunica a Codesto Ente di escludere dai destinatari del procedimento l'indirizzo di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. [...]"

- **SNAM Rete Gas S.p.A.**, nota prot. n. 006 del 10/01/2024;

"[...] sulla base della documentazione progettuale da Voi inoltrata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose."

- **Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Direzione Generale per i Servizi Territoriali, Div. XI - Ispettorato Territoriale (Casa del Made In Italy) - Puglia Basilicata e Molise**, nota prot. n.ITBA/3°/DNT/11878 del 11/01/2024 con la quale comunica le modalità di presentazione delle istanze ai sensi del D.Lgs. n. 48/24 di modifica del codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. n. 259/03.

Considerato che la Società ha riscontrato la richiesta di cui alla citata nota del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito solo MIMIT) trasmettendo alla competente Direzione del MIMIT la documentazione richiesta con nota acquisita al prot. n. 91355 del 20/02/2024, depositandola contestualmente sul portale regionale Sistema Puglia, nella Sezione Allegati CS, questo Ufficio ritiene assolta la richiesta del MIMIT.

- **Comune di Taranto, Urbanistica, Grandi Opere e Giochi del Mediterraneo**, nota prot. n. 9740 del 15/01/2024;

"[...] sulla base della disamina degli elaborati scritto-grafici integrativi trasmessi, per quanto di esclusiva competenza relativamente agli aspetti urbanistici, rilascia PARERE FAVOREVOLE, fatti salvi ulteriori pareri, concerti e nulla osta di altri uffici competenti e/o enti terzi, nonché i diritti di terzi per imposizioni di servitù di passaggio ed i disposti degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 25/2008."

Considerato che il Comune di Taranto nella nota metteva in evidenza *"che le seguenti particelle (15 anni di riferimento, 2009 in poi) risultano comprese nel Catasto delle aree percorse dal fuoco istituito con D.G.C. n. 108 del 24 giugno 2011 ai sensi del comma 2, dell'art. 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353: foglio 147 p.lle 39-40-41-42-43-44-45 (anno), foglio 148 p.lla 44; per le quali si segnala l'opportunità della eventuale valutazione di merito da parte del competente Comando VV.F"*, che il Comando VV.FF. di Taranto è stato chiamato ad esprimersi in merito, unitamente agli altri enti competenti in materia di incendi boschivi e idrogeologica-forestale, e che non sono pervenuti contributi da parte dei predetti enti, si prende atto che l'infrastruttura in oggetto, sviluppandosi in sotterraneo, non appare in contrasto con le finalità di tutela delle aree percorse dal fuoco, ferma restando la necessità del rispetto delle norme di prevenzione incendi durante la fase di cantiere.

- **AQP S.p.A.**, nota prot. n. 4027 del 17/01/2024;

"[...] Il tracciato del cavidotto di connessione dal campo fotovoltaico alla stazione di consegna interferisce, su

sede stradale pubblica, trasversalmente con opere di questa Società, e precisamente:

1) con vettore primario idrico potabile denominato "Pertusillo", costituito da condotta in acciaio DN 1900, in corrispondenza indicativa delle coordinate 40.546 N – 17.364 E.

2) con la sub diramazione idrica potabile per Isi Montemesola, in ghisa del DN 150, in corrispondenza indicativa delle coordinate 40.548 N – 17.368 E;

Per quanto attiene l'interferenza di cui al punto 1, specificato che il vettore AQP in questione è gestito dall'Area Grandi Vettori, Serbatoi e impianti (VESAP/DIRAP) con sede Bari, si prescrive la realizzazione dell'attraversamento in cavidotto mediante passaggio in sottopasso, da realizzarsi con tecnologia no-dig, tale da garantire un franco minimo dal piano di posa della condotta AQP non inferiore a metri 3.

Per quanto attiene l'interferenza di cui al punto 2, si specifica che il vettore AQP in questione è gestito dalla Struttura Territoriale Complessa di Taranto-Brindisi (STC), in indirizzo per conoscenza.

Per l'esatta individuazione delle condotte AQP e delle effettive profondità, sarà cura della società Trina Atena Solar effettuare a proprio carico l'indagine georadar.

A corredo degli elaborati di progetto dovrà inoltre essere prodotto uno studio sugli effetti delle interferenze elettromagnetiche sulle condotte metalliche secondo la norma CEI EN 50443.

Si resta in attesa di ricevere gli elaborati di progetto di dettaglio della risoluzione delle interferenze, a valle dei quali potrà essere rilasciato, dalle rispettive strutture di competenza AQP, il nulla osta tecnico definitivo, per consentire la sottoscrizione del relativo atto di convenzione."

Con nota prot. n. 72450 del 9/11/2024 e prot. n. 75492 del 19/11/2024, AQP S.p.A. comunicava di aver riferito "con nota prot. 4027/2024 del 17/01/2024 prescrizioni e indicazioni delle interferenze rilevate, chiedendo altresì la documentazione aggiornata a quanto evidenziato (non ancora acquisita)"; il Proponente durante la Conferenza di Servizi del 27/11/2024 dichiarava di aver riscontrato quanto richiesto da AQP dando evidenza (nota acquisita al prot. n. 585284 del 26/11/2024 ndr) della risoluzione delle interferenze di cui alla nota pot. N. 4027 del 17/01/2024.

- **Comune di Grottaglie, Sportello Unico dell'Edilizia**, nota del 16/01/2024 acquisita al prot. regionale n. 36655 del 23/01/2024;

"[...] sulla base della disamina degli elaborati scritto-grafici integrativi trasmessi, con riferimento alle sole opere ricadenti nell'ambito comunale di Grottaglie e limitatamente agli aspetti edilizi ed urbanistici di competenza di questo Ufficio, si ritiene che non sussistano particolari fattori ostativi alla realizzazione dell'intervento, sulla base del vigente Piano Regolatore Generale – PRG, a condizione che l'impianto di che trattasi sia classificato a tutti gli effetti come "Agrivoltaico", secondo i requisiti tecnico/amministrativi contenuti nelle "Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici" del MITE di giugno 2022".

Per quanto sopra esposto si rilascia PARERE FAVOREVOLE, nell'ambito della Conferenza di Servizi in epigrafe relativa alla Istanza di "Autorizzazione unica ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 relativa alla costruzione ed all'esercizio di un impianto fotovoltaico, con integrazione agricola, da realizzarsi nel Comune di Grottaglie (TA), località "Contrada Angiulli", fatti salvi ulteriori pareri, concerti e nulla osta di altri uffici competenti e/o enti terzi, nonché i diritti di terzi per imposizioni di servitù di passaggio ed i disposti degli artt. 8 e 9 della L.R. n. 25/2008".

- **ARPA PUGLIA**, nota prot. n. 2805 del 16/01/2024;

"[...] tenuto anche conto che per l'impianto in esame è già stato rilasciato dal MASE con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 04.05.23 il giudizio positivo di compatibilità ambientale alle condizioni riportate nel parere n. 54/22, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, limitatamente alla progettazione definitiva delle opere oggetto del presente procedimento di AU, si esprime una valutazione tecnica positiva alle seguenti condizioni:

1. devono essere risolte le carenze rilevate in termini di dati e informazioni con particolare riferimento alla viabilità di progetto per le cui caratteristiche di dettaglio il proponente rimanda alla progettazione esecutiva, nonché corrette le imprecisioni, come sopra estesamente rappresentato;
2. il tracciato del cavidotto MT di connessione alla RTN, dovrà svilupparsi in corrispondenza della viabilità

esistente senza interferire, sia in fase di cantiere che di esercizio, con gli habitat individuati dalla DGR n. 2442/18 e, più in generale, con le aree naturali e/o seminaturali. All'uopo in fase di progettazione esecutiva dovranno essere forniti gli strati informativi vettoriali aggiornati dai quali si possa evincere l'esclusivo utilizzo della viabilità esistente;

3. ai fini della verifica di ottemperanza ex art. 28 del D.Lgs. n. 152/06, la progettazione esecutiva dovrà recepire le condizioni riportate nel parere n. 54/22 della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con particolare riferimento alle condizioni la cui verifica è esplicitamente demandata ad ARPA Puglia;
4. devono essere quantificati tutti i volumi di terre e rocce da scavo prodotti in cantiere, la cui gestione dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dal DPR n. 120/17 e secondo le indicazioni delle Linee guida SNPA n. 22/19, come sopra estesamente osservato;
5. nell'ambito di misure di mitigazione devono essere individuate soluzioni progettuali che non siano potenzialmente dannose per le specie ornitiche per il rischio di intrappolamento e impigliamento (vedi recinzione perimetrale con filo spinato sovrastante);
6. come sopra estesamente rappresentato, il proponente dovrà provvedere all'adeguamento del PMA nella fase di progettazione esecutiva nel rispetto delle condizioni ambientali impartite con Delibera C.d.M. del 04.05.23".

Con nota prot. n. 55024 dell'08/07/2024, ARPA Puglia confermava le valutazioni appena richiamate.

Con nota prot. n. 85723 del 25/11/2024, ARPA Puglia riteneva infine ridondante l'espressione del parere di competenza in base a disposizioni della Direzione Scientifica dell'Agenzia per le quali *"Nel caso di convocazione di ARPA Puglia da parte dell'Autorità Competente nell'ambito delle Conferenze di Servizi dei procedimenti di Autorizzazione Unica, l...]* essendo concluso il procedimento di compatibilità ambientale e non ravvisando ulteriori profili di competenza da parte di ARPA Puglia, si ritiene ridondante la partecipazione di questa Agenzia alla procedura di Autorizzazione Unica.

Di conseguenza, i Dipartimenti Provinciali di ARPA Puglia non dovranno dar seguito alla suddetta convocazione né attraverso l'espressione del parere di competenza, né attraverso la partecipazione ai lavori della CdS, ovvero i Dipartimenti Provinciali di ARPA Puglia dovranno trasmettere una nota di riscontro all'AC motivando la non partecipazione alla CdS sulla base di quanto sopra esposto".

- **TERNA**, prot. n. 6339 del 18/01/2024 con la quale comunica la non competenza.
- **ANAS – GRUPPO FS ITALIANE**, prot. n. 61491 del 24/01/2024;

"[...] esaminata la documentazione inviata, si comunica che l'area interessata non interferisce con le Strade Statali di ns competenza, né, tantomeno le fasce di rispetto previste dal Codice della Strada."

- **ENAC**, nota prot. n. 10699 del 25/01/2024, con la quale comunica che la modalità di attivazione dell'iter valutativo finalizzato all'ottenimento del parere-nulla osta, sottolineando *"la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente"*.

Considerato che la Società, con nota acquisita al prot. n. 93794 del 21/02/2024, dichiarava di aver già acquisito il Nulla Osta di ENAC *"sia per l'impianto fotovoltaico (Nulla Osta MWEB_2022_0907) che per i mezzi di cantiere (Nulla Osta MWEB_2022_0917)"*, e contestualmente provvedeva al relativo deposito della documentazione appena richiamata sul portale regionale Sistema Puglia, questo Ufficio ritiene assolto l'obbligo della Società di effettuare la verifica preliminare sopra richiamata.

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio**, PEC acquisita al prot. n. 3175 del 17 febbraio 2021 con cui comunica di riferirsi al contenuto della nota della medesima Sezione prot. 3175 del 17/02/2021 relativamente all'individuazione dei beni di proprietà regionale.

Considerato che la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi dell'08/07/2024, dichiarava che le particelle interessate dall'impianto non interessavano beni del patrimonio regionale", questo Ufficio ritiene assolta la richiesta della Sezione Regionale Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione del Patrimonio.

- **Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, nota prot. n. 4025 del 31/01/2024, con la quale comunica che, per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare, non sono ravvisabili motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico indicato in argomento.
- **Comando Militare Esercito Puglia**, prot. n. 4991 del 27/02/2024;

"[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il PARERE FAVOREVOLE per l'esecuzione dell'opera.

Al riguardo, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla L. 177/2012, questo Comando ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati.

*Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx."*

- **Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, prot. n. 3770 dell'01/03/2024;

"[...] si rappresenta che dall'analisi dell'elaborato "TW06018_PianoEsproprio", consultabile al predetto link, risulta coinvolta la particella 190 ricadente nel catasto terreni del Comune di Taranto al foglio 153, intestata al Demanio dello Stato.

Poiché tale mappale non risulta allibrato nel patrimonio dello Stato iscritto nei registri della Ragioneria di Stato, e poiché dall'analisi della visura catastale si evince che la predetta particella è passata all'intestazione "Demanio dello Stato" a seguito del DECRETO DELLA PREFETTURA DI TARANTO REP. N. 4300 DEL 26/09/1995 - Registrato al n. 729 in data 12/10/1995, la Scrivente ritiene che si tratti verosimilmente di un esproprio per pubblica utilità per la realizzazione di opere pubbliche gestite da terzi."

Con successiva nota prot. n. 8886 del 07/05/2025 rappresentava di "non aver ancora definito la provenienza della particella 190 del foglio 153, ricadente nel catasto terreni del Comune di Taranto ed intestata al Demanio dello Stato.

Si prega, pertanto, di sospendere l'iter d'esproprio per quanto in relazione al suddetto mappale, posto che potrebbe trattarsi di demanio pubblico dello Stato, per sua natura inespropriabile, in gestione ad ente terzo".

Di seguito con nota prot. n. 9447 del 15/05/2025 comunicava "che a seguito di opportuni accertamenti presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di Taranto, è stato trasmesso il Decreto Prefettizio di esproprio per pubblica utilità per realizzazione di opere irrigue relativo, tra le altre, alla particella 190 del foglio 153 del catasto terreni del Comune di Taranto, impropriamente volturata al Demanio dello Stato.

Dall'esame del suddetto Decreto [...] si evince che si tratta di Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica, per sua natura inespropriabile, in gestione quindi al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, che legge per conoscenza".

- **Regione Puglia, Dipartimento Bilancio, Affari generali e Infrastrutture, Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, Servizio Autorità idraulica**, nota prot. n. 128424 del 12/03/2024;

“[...] Esaminata la documentazione prodotta dal Proponente (composta da 149 elaborati) e dallo stesso depositata sul portale www.sistema.puglia.it alla sezione Autorizzazione Unica, si osserva che l'intervento consiste nella realizzazione di un impianto agrovoltato e delle relative opere di connessione (cavidotti) alla Rete di Trasmissione dell'energia elettrica Nazionale. Si rileva che i cavidotti intersecano sia aste del reticolo idrografico censito dalla carta idrogeomorfologica, sia canali in gestione al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia (già in gestione al cessato Consorzio di Bonifica Stornara e Tara) e ciò diversamente da quanto riportato negli elaborati progettuali (cfr. l'elaborato “TW06O18_ElaboratoGrafico_0_08”), laddove si individua come unica interferenza quella con l'incisione naturale denominata: “Levrano d'Aquino”, anche detto canale “Ingegna” nella cartografia del citato consorzio di bonifica.

A tale riguardo è il caso di specificare che per effetto della disciplina contenuta nel co. 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 le “funzioni e compiti” attribuiti alle Province ai sensi dell'art. 25, lett. e), co. 1 della L.R. n. 17/2000, “concernenti le attività di polizia idraulica [sono] comprensiv[e] delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998.”. Medesime funzioni e compiti sono attribuiti al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia ai sensi della L.R. n.4/2012 e del Regolamento Regionale n.17/2013 [...].

Si ribadisce pertanto che spetta ai competenti uffici della Provincia di Taranto e del Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia curare gli aspetti idraulici concernenti l'esercizio delle funzioni e compiti inerenti al rilascio di pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904, oltre che nella implementazione delle tutele e dei divieti di cui al medesimo Decreto, per i corsi d'acqua di rispettiva competenza. Ferma resta la competenza del Servizio scrivente rispetto alla valutazione di istanze di concessioni relative agli usi del demanio idrico ai sensi dell'art. 24, co. 2, lett. f) della L.R. n. 17/2000, che il Proponente – previo il parere/nulla osta idraulico favorevole di cui innanzi – è tenuto a formulare ai sensi del R.R. n.23/2011 in riferimento agli attraversamenti di cavidotti ed impianti con il demanio idrico.”

- **Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza, Dipartimento Energia, Direzione Generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi, ex Divisione VIII - Sezione UNMIG dell'Italia meridionale**, nota prot. 48796 del 13/03/2024, con la quale l'ufficio ministeriale richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell'art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento alla verifica di interferenza con le attività minerarie e al parere della Sezione ministeriale sopra richiamato, si rappresenta quanto segue:

- la Società istante, con nota acquisita al prot. n. 11493 del 21/07/2023 ha depositato sul portale telematico regionale la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” asseverata da tecnico abilitato,

pertanto, si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **DIPARTIMENTO Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture SEZIONE Demanio e Patrimonio, SERVIZIO Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria**, prot. n. 150090/2024 del 25/03/2024;

“[...] rientrando gli attraversamenti di cavidotti interrati tra gli usi consentiti e regolamentati dal R.R. 23/2011 “Regolamento per l'uso dei beni immobili regionali”, si esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione, a condizione che vengano acquisiti i pareri favorevoli da parte della competente Soprintendenza e della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, o Enti delegati, che concorrono alla tutela e valorizzazione della rete tratturale.

Si fa presente, inoltre, che, preliminarmente all'avvio dei lavori, occorre che venga rilasciata da questo Servizio apposita concessione mediante la quale saranno regolati tempi, condizioni, modalità di utilizzo e canone

annuo da corrispondersi.

Si rileva, altresì, che l'impianto fotovoltaico è collocato a una distanza superiore ai 500 mt da aree demaniali tratturali. Tanto si riferisce ai fini della individuazione delle aree idonee ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 199/2021."

Con nota prot. n. 555099 del 12/11/2024, il Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria comunicava che *"non si evidenziano interferenze con beni della Riforma Fondiaria, atteso che la superficie su cui si intende realizzare l'impianto fotovoltaico non rientra nella proprietà di questo ente."*

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**, nota prot. n. 190484 del 18/04/2024 con la quale esprime **parere non favorevole** alla realizzazione dell'impianto di che trattasi, confermato con nota prot. n. 580468 del 25/11/2024, ritenendo l'opera incompatibile con gli obiettivi del PPTR.
- **Ministero della Cultura, Segretariato Regionale del MIC per la Puglia, Servizio Tecnico e Servizio Territoriale 4**, nota prot. n. 7439 del 17/06/2024 con la quale il Servizio ministeriale comunica la non competenza nel procedimento in oggetto.
- **Provincia di Taranto, 4° Settore Viabilità**, prot. n. 24526 del 21/06/2024;

"[...] Per quanto di competenza, il 4° Settore – Viabilità della Provincia di Taranto esprime il proprio ASSENSO alla realizzazione dell'opera in oggetto.

RESTA INTESO che prima dell'inizio dei lavori relativi all'opera in questione il soggetto Proponente dovrà sottoscrivere con questo Ente apposita Convenzione Disciplinare, contenente le norme, le prescrizioni e le condizioni regolanti la concessione di occupazione permanente della S.P.90 Il tronco interessata dall'attraversamento del tratto di cavidotto;

In tale sede il soggetto proponente dovrà inoltre provvedere al versamento in favore dell'Ente Provincia di Taranto del Canone Patrimoniale Unico di Concessione e Autorizzazione Annuo e Giornaliero ai sensi della Legge n.160/2019 art. 1, commi da 816 a 836 e ss.mm.ii. nonché alla sottoscrizione delle Polizze Assicurative a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e per danni a terzi.

Si invita il soggetto proponente a prendere contatti con questo Ente per l'utilizzo della corretta modulistica da utilizzare in sede di richiesta delle autorizzazioni sopra descritte."

- **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto**, nota prot. n. 11774 dell'11/07/2024;

"[...] al fine di poter consentire a questo Ufficio la corretta valutazione del procedimento di prevenzione incendi da attuare in conformità al D.P.R. 151/2011 e D.M. 07/08/2012 il titolare dell'attività è tenuto:

- ad individuare le attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco elencate nel D.P.R. 151/2011 con le relative categorie di rischio.

Qualora le attività rientrino nella categoria di rischio "A" non è richiesta la valutazione del progetto da parte di questo Comando ma solo la presentazione della S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) ex art. 4 del D.P.R. 151/2011 con allegata Asseverazione da parte di tecnico abilitato.

Qualora invece vi siano attività in categoria di rischio "B" e/o "C" dovrà essere presentata a questo Ufficio la richiesta di valutazione del progetto redatta nei termini di legge."

Considerato che la Società, con nota prot. n. 696712 del 09/12/2025, in riscontro alla nota appena richiamata, ha dichiarato, mediante dichiarazione asseverata da tecnico abilitato, *"che le attività previste per il progetto non rientrano tra quelle soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2011 e del DM 07/08/2012"*, si ritiene assolto l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali**, nota prot. n. 80457 del 07/11/2024 con le quali fornisce indicazioni in ordine alla verifica di eventuale interferenza con i sistemi di trasporto pubblico ed impianti fissi in esercizio, come di seguito indicato:

".... solo nel caso in cui l'opera da realizzare o modificare sia interferente, come disposto dal D.P.R.

753/80, con sistemi di trasporto pubblico ad impianti fissi in esercizio, ovvero non risulti rispondente a quanto disposto dal Titolo III del D.P.R. 753/1980 "Disciplina delle separazioni delle proprietà laterali dalla sede ferroviaria e di altri servizi di trasporto, delle servitù e dell'attività di terzi in prossimità della sede ferroviaria ai fini della tutela della sicurezza dell'esercizio".....;

..... occorra acquisire il parere tecnico di competenza di questa sede in relazione agli articoli 58, 59 e 60 del DPR 753/80, dovrà essere trasmessa a questa UOT specifica documentazione tecnica attestante il rispetto della normativa di settore, corredata del parere dell'esercente dell'impianto di trasporto pubblico con cui interferisce.

....qualora l'intervento in esame comporti la realizzazione di opere ed impianti con posa di condotte (convoglianti liquidi, gas o sostanze solide minute, polverulente, pastose o in sospensione in veicolo fluido) o canali occorrerà tener conto delle disposizioni del Decreto Ministeriale 04/04/2014 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto", per quanto applicabile, il quale prevede l'interessamento del "Tavolo tecnico permanente" presso la DGTPPL del MIT per l'eventuale esame di richieste di deroghe.

.... in caso di interferenze con Sistemi di Trasporto ad Impianti Fissi non ferroviari, gli elaborati tecnici richiesti dovranno essere inviati a questo UOT di ANSFISA (via pec) all'indirizzo ansfisa@pec.ansfisa.gov.it, regolarmente sottoscritti dal professionista incaricato della progettazione e dal Direttore dell'Esercizio dell'esercente della infrastruttura di trasporto.

Diversamente se l'intervento da realizzare interferisce con:

tratte delle reti di trasporto ferroviario, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle ferrovie di ANSFISA (in sigla DGSF); strade e/o autostrade della rete nazionale, le istanze andranno rappresentate, inviandole sempre al medesimo indirizzo pec (ansfisa@pec.ansfisa.gov.it), alla attenzione della Direzione generale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali di ANSFISA (in sigla DGSISA)."

Considerato che la Società, giusto verbale della Conferenza di Servizi del 27/11/2024, dichiarava l'assenza di interferenze con tratte delle reti di trasporto ferroviario e con strade o autostrade della rete nazionale, si ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Comune di Grottaglie, Settore IV, Urbanistica ed Edilizia** nota del 15/11/2024 acquisita al prot. n. 567844 del 18/11/2024;

"[...] per quanto attiene il territorio del Comune di Grottaglie interessato dall'intervento, si attesta che non sussistono interferenze tra le attività estrattive e il progetto proposto per impianti alimentati da fonti rinnovabili e per la costruzione di quanto ad essi correlato" e trasmette "la convenzione oggetto della proposta di Delibera di Giunta n. 313 contenente le misure di compensazione che si intendono recepire."

- **Regione Puglia, Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, nota prot. n. 72259 del 11/02/2025 con la quale attesta che i terreni coinvolti dall'intervento e opere connesse, che "appaiono interessare i Comuni di Grottaglie, Taranto e Montemesola, [...] non risultano terreni gravati da Uso Civico.
- **ARPA Puglia**, nota prot. n. 23519 del 17/04/2025 con la quale "esprime parere negativo alla richiesta del proponente di riduzione dell'importo della fidejussione a 27,2375 euro per ogni kW (riduzione pari a circa il 73%).

E pertanto, considerato anche che, allo stato attuale, a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 18 della L.R. n. 42/24 non è seguita, con conseguente deliberazione della Giunta regionale, la ridefinizione degli importi di cui alle lettere c) e d) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31/08, si ritiene che l'ammontare della fidejussione, in favore dei comuni interessati dall'intervento, dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 1 della L.R. n. 19/2021, per il quale è richiesta l'applicazione di una fidejussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata."

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e

dichiarazione di pubblica utilità si evidenzia quanto segue:

- questa Sezione, con la nota prot. n. 193066 dell'11/04/2025 invitava la Regione Puglia – Servizio Gestione Opere Pubbliche, a voler fornire il proprio contributo istruttorio al fine di consentire alla scrivente Sezione regionale di poter provvedere alle incombenze inerenti alla “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alle ditte proprietarie dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L.R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241.
- Il Servizio Gestione Opere Pubbliche, con nota protocollo n. 206066 del 17/04/2025, richiama la nota circolare prot. n. 20742 del 16/11/2023, comunicando di attenersi a *“Indirizzi tecnici per la predisposizione della documentazione espropriativa e iter procedurale”*.
- Questa Sezione provvedeva a trasmettere propria nota di *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* mediante raccomandate A/R e PEC, con le seguenti note: prot. n. 206793, 206943, 206994, 207019, 207040, 207068, 207086, 207139, 207209, 207218, 207275, 207298 del 18/08/2025; prot. n. 211413, 211426, 211468, 211472, 211484, 211515, 211550, 211562, 211620, 211735, 211775, 211787, 211888, 211908, 211959, 211994 del 23/04/2025; nonché prot. n. 289864 del 29/05/2025.
- Con nota acquisita al prot. n. 224494 del 29/04/2025, una Ditta catastale formulava le proprie osservazioni alla “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”, segnalando che le aree censite al Catasto del Comune di Taranto al Foglio 147 Particelle 44 e 45, sono state erroneamente attribuite alla deducente, invitando a verificare la correttezza delle particelle indicate nel Piano Particellare di Esproprio e a comunicare eventuali correzioni. Contestualmente, confermava di non avere obiezioni all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità.
- Con nota prot. n. 240853 del 07/05/2025 la Società proponente trasmetteva l'elenco con gli indirizzi delle ditte catastali interessate dalla realizzazione dell'intervento con la corretta attribuzione della proprietà delle sole aree censite al Catasto del Comune di Taranto al Foglio 147 Particelle 44 e 45.
- Questa Sezione, con nota prot. n. 254039 del 14/05/2025, provvedeva a trasmettere alla ditta S.I.F.J. S.p.A. la *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* a seguito della corretta attribuzione delle aree censite al Catasto del Comune di Taranto al Foglio 147 Particelle 44 e 45.
- Questa Sezione, a seguito dell'irreperibilità n. di 5 (cinque) ditte catastali, ha provveduto, con nota prot. n. 290530 del 30/05/2025, a trasmettere l'Avviso Pubblico di *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo alla ditta catastale in indirizzo proprietaria dei terreni interessati ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”*, al Comune di Taranto e al Comune di Grottaglie, invitandoli a pubblicare sui rispettivi Albi Pretori, nonché alla Società proponente per la pubblicazione su due quotidiani, uno a carattere nazionale e uno a carattere locale.
- Il Proponente con nota acquisita al prot. n. 294922 del 03/06/2025 trasmetteva evidenza della pubblicazione su due quotidiani - uno a carattere nazionale e uno a carattere locale – dello Avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità, in data 31/05/2025 sulla Gazzetta del Mezzogiorno e in data 02/06/2025 sul Corriere della Sera.
- Con nota acquisita al prot. n. 0375712 del 04/07/2025 il Comune di Grottaglie trasmetteva il referto di pubblicazione all'albo comunale della *“Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità”* dal 30/05/2025 al 03/07/2025.

- Con nota acquisita al prot. n. 386745 del 09/07/2025 il Comune di Taranto trasmetteva il referto di pubblicazione all'albo comunale della "Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità" dal 30/05/2025 al 28/06/2025.

Con riferimento alle opere di connessione (Codice di rintracciabilità: T0737814 E-Distribuzione):

- in data 07/08/2020 la Società TRINA SOLAR ITALY SYSTEM SRL con sede in Piazza Borromeo e Milano, codice fiscale 10784100967 Partita IVA 10784100967 effettuava richiesta a E-Distribuzione S.p.A. di connessione alla rete MT per Cessione per un impianto di produzione da fonte Solare per una potenza in immissione richiesta di kW sito in CONTRADA ANGIULLI, SNC – GROTTAGLIE;
- in data 29/10/2020 con lettera prot. 270122, E-Distribuzione S.p.A. comunicava il preventivo di connessione e la STMG con i seguenti dati identificativi:
 - punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete MT con tensione nominale 20000 V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta T0737814;
 - Indirizzo: CONTRADA ANGIULLI, SNC - GROTTAGLIE
 - Comune: GROTTAGLIE 74023 (TA)
 - codice POD: IT001E752688320 (Art. 7354102100008 (Art. 37, c.1, Delibera 111/06), codice presa: 7354102100008
 - codice fornitura: 752688320
 - DTR: ADRIATICA
 - Zona: BRINDISI-TARANTO
- in data 29/12/2020 la TRINA SOLAR ITALY SYSTEM SRL accettava la STMG suddetta;
- in data 17/02/2021 la TRINA ATENA SOLAR SRL presentava richiesta di voltura della pratica di connessione cod. T0737814;
- in data 27/01/2021 con lettera prot. 271281, E-Distribuzione S.p.A. comunicava l'esito POSITIVO della procedura di voltura a favore di TRINA ATENA SOLAR della pratica T0737814, per la connessione dell'impianto di produzione sito nel Comune di Grottaglie (TA) con potenza in immissione richiesta di 8500 kW;
- in data 02/08/2021 con lettera prot. 653086, E-Distribuzione S.p.A. comunicava la **Validazione Progetto Definitivo dell'impianto di rete per la connessione** per un impianto di produzione da fonte solare con potenza nominale di 8500 kW sito in Contrada Angiulli, snc nel Comune di Grottaglie (TA).

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- durante la Conferenza di Servizi del 27/11/2024 si prendeva atto della proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 313/2024 contenente le misure di compensazione trasmessa dal Comune di Grottaglie con nota acquisita al prot. n. 567844 del 18/11/2024, che quindi si intendevano recepite;
- relativamente al Comune di Taranto, l'Ente non ha formulato specifiche istanze, pur essendo stato regolarmente convocato nel corso dell'iter conferenziale, e che le opere ivi ricadenti riguardano le sole infrastrutture di connessione per le quali il Parere della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC n. 54 del 09/09/2022, alla Condizione n. 1, prescrive testualmente che *"successivamente alla posa in opera dell'ultimo tratto di cavidotto che intercetta aree boscate e aree perimetrate come prati e pascoli, si provveda alla rinaturalizzazione delle aree interessate dallo scavo con piantagione di specie appartenenti alla serie della vegetazione locale secondo i criteri della restoration ecology"*.

In via residuale, la parti restano comunque invitate a definire le opportune misure di compensazione territoriale per la porzione d'opera che interessa territorialmente il Comune di Taranto, in ossequio alla LR 28/2022.

CONSIDERATO CHE la Società, con nota acquisita agli atti dell'ufficio al prot. n. 575749 del 16/10/2025, ha comunicato di aver depositato sul portale telematico Sistema Puglia:

- il progetto definitivo, adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi e riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione “adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi”;
- Relazione attestante la rispondenza del progetto ai requisiti dei sistemi agrivoltaici e del sistema di monitoraggio, così come definiti nelle Linee guida del MASE (ex MITE) “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici” di giugno 2022;
- Piano di coltivazione;
- ai sensi e per gli effetti del c. 4-bis dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., evidenza della piena ed effettiva disponibilità dell’area su cui si andrà a realizzare l’impianto;
- un’asseverazione, resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il legale rappresentante della società si è impegnato a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato, ha attestato che in nessuna area dell’impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati “monumentali” ai sensi della L.R. 14/2007;
- una asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato attesti la non ubicazione dell’impianto in aree agricole interessate da produzioni agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P., I.G.T., D.O.C. e D.O.P.;
- dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa all’assenza delle cause ostative previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 con l’indicazione dei familiari conviventi resa da tutti i soggetti previsti dall’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (Legale rappresentante, amministratori, soci, sindaci effettivi e supplenti);
- documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzione di amministrazioni, direzione e controllo e al capitale sociale, con l’esplicito impegno a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- a presentare, ai sensi dell’art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, all’Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Unica, il Piano di Utilizzo in conformità all’Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti in fase esecutiva.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto dalla D.G.R. 19 dicembre 2022, n. 1901, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, e per l’accertamento della regolare esecuzione delle opere;
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario; Sezione Erario, Codice tributo 1552, per i diritti di registrazione dell’Atto Unilaterale d’obbligo digitale al momento della sottoscrizione dello stesso;
- ha preso atto dei contenuti della nota prot. n. 520914 del 25/09/2025 con cui questa Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell’istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate e a ogni altra indicazione e condizione fornita con i pareri in atti, che sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione di Autorizzazione Unica, per la costruzione ed esercizio dell’impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*”, per la quale si richiedeva evidenza dell’impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessate dall’intervento;

- in data 15/10/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto unilaterale d'obbligo ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010; trasmesso con nota prot. n. 575960 del 15/10/2025 al Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, repertoriato al numero 26946 del 21/10/2025;
- il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto allorquando controfirmato, in modalità digitale, dalla Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili;
- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
 - Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 - Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 - Comunicazione di informativa antimafia PR_MIUTG_Ingresso_0324702_20251014, fatto salvo che il presente provvedimento comprende la clausola di salvaguardia di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, per cui la determinazione è rilasciata sotto condizione di decadenza in caso di sopravvenuta positività dell'informativa antimafia.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003 e ss.mm.ii, con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto fotovoltaico con produzione agricola di potenza nominale prevista pari a 10,275 MWp in DC e 8,50 MW in AC, e delle relative opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Taranto (TA);
- n. 1 cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "TARANTO NORD SEZMT".
- n. 1 cabina MT di sezionamento;
- un cavidotto MT 30 kV di collegamento dell'impianto dalla cabina di consegna e la cabina primaria AT/MT;
- una richiusura su una linea MT aerea esistente, LINEA MT MONTEMESOLA (D53027124), nella tratta tra i nodi "3-261887" e "4-160728".
- Le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti (codice pratica T0737814, gestore di rete E-Distribuzione S.p.A.).

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Funzionario Istruttore

Ing. Giovanni Ranieri

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -**

Garanzie alla riservatezza

"La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di

dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati".

Valutazione di Impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 398 del 03/07/2023 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato risulta (segnare con una X):

- diretto
- indiretto
- ☒ X neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

**Il Dirigente a.i. del Servizio Energia e
Fonti alternative e Rinnovabili
Ing. Francesco Corvace**

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA**VISTI E RICHIAMATI:**

- gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *"Regolazione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d'applicazione rientra l'istanza in oggetto.
- la D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *"Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle "Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell'Autorizzazione Unica" e delle "Linee Guida Procedura Telematica"*.
- il Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla *"protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento*

dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);

- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l'Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *"modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0"*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *"MAIA 2.0"*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *"D.G.R. 1974/2020 'Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0'. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 'Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale'. Aggiornamento Allegato B)"*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *"Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento"*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *"Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell'art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22"*;
- la L.R. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell'Ambiente;
- la DGR del 19 dicembre 2022, n. 1901 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- la L.R. 28/2022 e s.m.i *"norme in materia di transizione energetica"*
- *"Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica"*, per cui possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti, dei produttori, dei vettori e dei gestori di impianti e infrastrutture energetiche sul territorio pugliese,
- la Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2010, n. 2084 *"buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile"*;
- la D.G.R. del 3 luglio 2023, n. 938 recante *"D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati"*;
- la DGR 17 luglio 2023, n. 997 *"Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia"*;
- il DL n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 *"Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale"*;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 *"Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"*; non applicabile *ratione temporis* al procedimento di che trattasi, al quale continua ad applicarsi la disciplina previgente, in particolare il D lgs 387/2003 e ss.mm.ii.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12 c. 3 del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- con riferimento alla **compatibilità ambientale**, con **Deliberazione del Consiglio dei Ministri emanata nella seduta del 04/05/2024, prot.** Registro Ufficiale Ingresso n. 77333 del 12/05/2023 (rif. nota prot. n. 14067 del 12/05/2023), si esprimeva ***"giudizio positivo di compatibilità ambientale"*** per

la realizzazione di un impianto *fotovoltaico-agricolo avente potenza pari a 10,275 MW, in agro del Comune di Grottaglie, in località "contrada Angiulli", con opere di connessione che interessano altresì i comuni di Taranto e Montemesola (TA), proposto da Trina Atena Solar s.r.l., a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite nel parere n. 54 del 9 settembre 2022, della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la cui ottemperanza è verificata dai soggetti indicati, per ciascuna prescrizione del parere medesimo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152". Nel parere appena richiamato, la Commissione tecnica esprimeva altresì "parere favorevole circa l'assenza di incidenza negativa e significativa sui siti Natura 2000 [...] subordinando il progetto all'ottemperanza delle condizioni ambientali" ivi impartite. La documentazione appena richiamata è disponibile sul portale delle Valutazioni Ambientali VIA/VAS del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai seguenti indirizzi:*

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/842350>

<https://va.mite.gov.it/File/Documento/845122>

- Con riferimento alla **procedura paesaggistica**, la Regione Puglia – Sezione Paesaggio, con nota prot. n. 343552 del 8/07/2024, esprimeva parere non favorevole, confermato con nota prot. n. 580468 del 25/11/2024, ritenendo l'opera incompatibile con gli obiettivi del PPTR. La società sosteneva la compatibilità paesaggistica del progetto, sottolineando che l'area di impianto non interferisse con aree tutelate del PPTR e che le interferenze del cavidotto fossero limitate, e comunque già superate da valutazioni ministeriali. Sul punto, risulta dirimente la posizione assunta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la deliberazione del 04/05/2023 sopra richiamata. Il provvedimento, accogliendo le valutazioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, afferma espressamente come *"il progetto presentato possa integrarsi nel contesto paesaggistico"* e che *"la mera vicinanza di alcune opere dell'impianto a beni paesaggistici [...] non comporti di per sé una valutazione negativa"*. In virtù di tale determinazione, il dissenso regionale può ritenersi assorbito anche in ragione dell'art. 25 del D.Lgs. 152/2006, così come aggiornato con L. 191/2024, per cui la Deliberazione del Consiglio dei Ministri *"sostituisce a ogni effetto il provvedimento di VIA"* e *"comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42"*.
- con nota prot. 520914 del 25/09/2025, questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6-bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla **Trina Atena Solar S.r.l.** in data 15/10/2025, repertoriato al n. 26946 del 21/10/2025 dalla Regione Puglia – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti;

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificamente:

- ai sensi dell'art. 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, **"Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo"**, la Società **Trina Atena Solar S.r.l.** deve presentare all'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, **almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, il Piano di Utilizzo in conformità all'Allegato 5 dello stesso decreto, nonché il piano di gestione dei rifiuti;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamato negli atti istruttori;
- considerato che l'attività agricola è parte integrante della soluzione progettuale proposta, provvedere all'esercizio integrato della produzione energetica e di quella colturale del sito interessato dalle opere, per tutto il periodo di esercizio dell'impianto;

Precisato che

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 520914 del 25/09/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal funzionario del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Trina Atena Solar S.r.l.**, con sede in Piazza Borromeo 14, MILANO, P. IVA 11542600967, dell'Autorizzazione Unica, di cui ai commi 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. n. 35 del 23/01/2007, della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto fotovoltaico con produzione agricola di potenza nominale prevista pari a 10,275 MWp in DC e 8,50 MW in AC, e delle relative opere e infrastrutture connesse ricadenti nel Comune di Taranto (TA);
- n. 1 cabina di consegna collegata in antenna da cabina primaria AT/MT "TARANTO NORD SEZMT".
- n. 1 cabina MT di sezionamento;
- un cavidotto MT 30 kV di collegamento dell'impianto dalla cabina di consegna e la cabina primaria AT/MT;
- una richiusura su una linea MT aerea esistente, LINEA MT MONTEMESOLA (D53027124), nella tratta tra i nodi "3-261887" e "4-160728".
- Le opere ed infrastrutture strettamente connesse e funzionali alle precedenti (codice pratica T0737814, gestore di rete E-Distribuzione S.p.A.).

tutte ricadenti nel Comune di Taranto.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge n. 241/90, costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di

compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisorie e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

Anche nelle more di tale stipula ai sensi della deliberazione regionale, restano valide e vincolanti ai fini dell'efficacia del presente provvedimento.

ART. 4)

La **Trina Atena Solar S.r.l.** nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente disposto, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n. 49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto, il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso autorizzate con la presente determinazione e, di apporre, limitatamente a queste ultime (opere di connessione alla rete elettrica e alla RTN), il vincolo preordinato all'esproprio, ove si renda necessario, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica con la nota n. 520914 del 25/09/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della dismissione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022 *"Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.i.. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo"*.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina **la decadenza di diritto dell'autorizzazione** e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fidejussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, c.2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di Autorizzazione Unica. Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili;
- f) emissione di provvedimenti interdittivi o aventi comunque l'effetto di limitare la capacità giuridica della società destinataria.

ART. 10)

La presente Determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di non positiva acquisizione della documentazione antimafia di cui all'art. 84, comma 3 del medesimo D.Lgs. 159/2011, o di perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico – edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da n. 40 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:

all'Albo Telematico, ovvero

- nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso:
 - alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della Presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti, Ufficiale Rogante
- sarà trasmesso, per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni qualora disposte:
 - al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (DVA) e all'attenzione del CT VIA e della CT PNRR - PNIEC;
 - al Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta - Andria - Trani e Foggia;
 - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), Div. VII - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise;
 - al Ministero dell'Interno – Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Taranto;
 - al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere pubbliche e infrastrutture della Regione Puglia:
 - Servizio Gestione Opere Pubbliche;
 - Servizio Autorità Idraulica;
 - Servizio Amministrazione Beni del demanio armentizio, ONC e Riforma fondiaria;
 - al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
 - Sezione Autorizzazioni Ambientali;
 - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio;
 - Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici
 - al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Taranto;
 - alla Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale;
 - ad Arpa Puglia;
 - alla Provincia di Taranto;
 - al Comune di Grottaglie (TA);
 - al Comune di Taranto (TA);
 - al Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia;
 - all'ENAC;
 - a SNAM Rete Gas S.p.A.;

- al GSE S.p.A.;
- a E-Distribuzione S.p.A.;
- a Innovapuglia S.p.A.;
- alla **Trina Atena Solar S.r.l.**, in qualità di destinataria diretta del provvedimento.

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 159/DIR/2025/00342

Sottoscrittori Proposta:

- Il Funzionario Istruttore
Giovanni Ranieri

Firmato digitalmente da:

Il Funzionario Istruttore
Giovanni Ranieri

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace